



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 413/16 Reg. Sent.
N. [REDACTED] Reg. Gen.
N. [REDACTED] Cons. Rel.
N. [REDACTED] Cron.

Oggetto: CONDANNONE
DIFFERENZE
NETTIBAZIONE

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:

Dott. Andrea Salvatore Catalano Presidente relatore
Dott. Marco Sabella Consigliere
Dott. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario della Corte
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. avente per oggetto:
appello avverso sentenza del Tribunale di [REDACTED], promossa

DA

[REDACTED] ivi residente in via
[REDACTED], rappresentata e difesa, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli Avv. ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] è elettivamente
domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del
giudizio ed a margine della memoria di costituzione di nuovo
procuratore depositata il [REDACTED] elettivamente
domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

Appellante

CONTRO



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA, in liquidazione, - Gestione Separata Irsap, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], giusta mandato a margine della memoria di costituzione e determina del Presidente n. [REDACTED] del [REDACTED].

E CONTRO

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] giusta mandato a margine della memoria di costituzione e determina del Presidente n. [REDACTED] del [REDACTED].

Appellati

Conclusioni dell'appellante: *"Previa ammissione dei mezzi istruttori articolati in prime cure e non ammessi, previo accertamento in via pregiudiziale, se ritenuto necessario, circa la corretta interpretazione dell'art.87 del CCRL di riferimento, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'ordine di servizio n. [REDACTED] del [REDACTED], il diritto di [REDACTED] alla corresponsione delle somme previste dal CCRL relative al Fondo per il miglioramento delle prestazioni (FAMP) a titolo di salario accessorio; per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € [REDACTED] di quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio."*



Conclusioni del Consorzio ASI: *"Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata; condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi."*

Conclusioni dell'IRSAP: *"Confermare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'IRSAP; rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto; condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi."*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data [REDACTED], dipendente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela in liquidazione dal [REDACTED] ed attualmente inquadrata nella posizione economica C8, conveniva in giudizio, avanti al Giudice del lavoro del Tribunale di [REDACTED], detto Consorzio, chiedendo di accertare - previa disapplicazione, in quanto illegittimo, dell'ordine di servizio n. [REDACTED] del [REDACTED] - il proprio diritto alla corresponsione delle somme previste dal CCRL relative al Fondo per il miglioramento delle prestazioni (FAMP) a titolo di salario accessorio, con conseguente condanna del Consorzio al pagamento della somma di € [REDACTED] o di quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevava, in buona sostanza, la ricorrente che il Consorzio aveva illegittimamente proceduto a rideterminare, in modo unilaterale, la determinazione del suddetto Fondo a partire dal 2003 e che, pertanto, altrettanto illegittimamente aveva provveduto a disporre il recupero delle somme erogate.

Costitutosi, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela (di seguito Consorzio ASI), rilevava in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in virtù della legge



regionale n.8 del 12 gennaio 2012, che aveva istituito il nuovo Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività costruttive (IRSAP); nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza del [REDACTED] il Giudice del Lavoro del Tribunale di [REDACTED] rigettava integralmente la domanda e condannava il ricorrente alle spese processuali.

Preliminarmente il primo giudice affermava la legittimazione a resistere in giudizio del Consorzio Asi di Gela in liquidazione e non del neo costituito IRSAP.

Nel merito, il Tribunale di Gela qualificava come atto amministrativo l'ordine di servizio n. [REDACTED] con il quale il dirigente generale del Consorzio aveva rideterminato i criteri per lo stanziamento del Fondo.

Riteneva, poi, ragionevole l'interpretazione dell'art.87 del CCRL che aveva portato il Consorzio ad adottare quel provvedimento e, per l'effetto, riteneva l'amministrazione convenuta obbligata a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Avverso detta sentenza proponeva impugnazione [REDACTED] con atto di appello depositato il [REDACTED] per i motivi che saranno appresso esaminati.

Il Consorzio ASI di Gela in liquidazione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza dell'appello.

Si costituiva, altresì, l'IRSAP, cui il ricorso in appello veniva pure notificato, rilevando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Dopo il deposito di note difensive autorizzate all'udienza del [REDACTED] la causa è stata decisa come da dispositivo, ritualmente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE.



Preliminarmente va dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti dell'IRSAP.

Al riguardo si osserva che il giudizio di primo grado si è svolto esclusivamente nei confronti del Consorzio Asi di Gela in liquidazione, il quale, nel costituirsi, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato, a suo avviso, in virtù della legge regionale n.8 del 12 gennaio 2012, il nuovo Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività costruttive (IRSAP).

Tale eccezione è stata formalmente respinta dal primo giudice, il quale ha affermato che *"correttamente è stato citato in giudizio l'odierno ente in liquidazione"*.

Orbene, parte appellante, pur non impugnando il punto della sentenza che affronta la questione della legittimazione a resistere dell'Irsap, ha tuttavia notificato il ricorso in appello anche all'Irsap.

In assenza di uno specifico motivo di gravame, l'appello proposto nei confronti dell'Irsap non può che essere dichiarato inammissibile.

Ciò posto e passando all'esame dell'appello proposto nei confronti del Consorzio ASI di Gela in liquidazione si osserva che, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha ammesso i documenti allegati alle note autorizzate depositate nel primo grado del giudizio, ritenendoli inammissibili perché prodotti tardivamente.

La censura è infondata.

Il Tribunale di [REDACTED] nella sentenza impugnata ha rilevato che *"i documenti prodotti in seno alle note autorizzate sono inammissibili perché, anche ritenendo che l'esigenza della loro produzione sia nata dalle difese di controparte (costituitasi tempestivamente) allora avrebbero dovuto essere prodotti alla*



prima udienza e non allegati alle note, peraltro concesse per tutt'altri motivi..."

La statuizione del primo giudice appare corretta e deve essere, pertanto confermata.

Ed infatti, tranne che per la questione attinente alla legittimazione passiva in capo al Consorzio Asi, che era appunto quella per la quale era stato concesso il termine per note, l'odierno appellante avrebbe potuto produrre, o comunque avrebbe dovuto quantomeno chiedere di produrre, la documentazione che riteneva di poter utilizzare a prova contraria alla prima udienza utile, trascorsa la quale è decaduta dalla possibilità di produzione successiva.

Tuttavia, quanto sopra non concerne evidentemente la circolare ARAN Sicilia del 17 giugno 2005 prot. n.1423 prodotta con le suddette note, trattandosi di atto che può essere conosciuto dal giudice a prescindere dalla produzione di copia agli atti del giudizio.

Con il secondo articolato motivo di impugnazione Vella Grazia rileva l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale di [REDACTED] interpretato in maniera non corretta l'art.87 del CCRL di riferimento, senza compiere alcun accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di detto articolo ai sensi dell'art.420 bis c.p.c., nonché per avere ritenuto legittimo l'ordine di servizio n. [REDACTED] del [REDACTED], con il quale è stata rideterminata unilateralmente, da parte del Consorzio, la somma stanziata per il fondo di miglioramento delle prestazioni (FAMP), nonché ancora per avere attribuito a tale ordine di servizio natura giuridica di atto pubblico, dunque facente piena prova sino a querela di falso.

Tali doglianze sono, ad avviso della Corte, sostanzialmente infondate e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata,



seppure con le precisazioni, in punto di motivazione, che si vanno ad esporre.

L'assunto del primo giudice, secondo cui il provvedimento di rideterminazione dei criteri di stanziamento del fondo e di conseguente recupero delle somme corrisposte ai dipendenti in eccedenza sarebbe un atto di natura amministrativa con contenuto discrezionale non corrisponde all'esatta qualificazione giuridica dei fatti, dato che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la pubblica amministrazione opera con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e pone in essere atti di diritto privato e non atti di natura amministrativa.

Dunque, sono atti di natura privatistica l'ordine di Servizio n. [REDACTED] del [REDACTED] del Dirigente Generale del Consorzio e la determina sempre del Dirigente Generale n. [REDACTED] del [REDACTED], atti impugnati dall'odierna appellante con i quali il Consorzio ASI di Gela, accertato di avere determinato un aumento ingiustificato delle risorse allocate sul Fondo FAMP, ha disposto il recupero delle somme a tale titolo eventualmente erogate in più ai dipendenti, tra i quali si trova l'odierno appellante.

Tali atti, che non sono qualificabili come esercizio del potere di autotutela, ma devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato, trovano il loro fondamento nella disciplina contrattuale di riferimento contenuta nell'art.87 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti Locali, intitolato "Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni", che così testualmente dispone:

"Il Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni sostituisce il FES di cui all'art.17 del DPRS n.1 del 1995 a decorrere dal 1° gennaio 2005 ed è finalizzato a



promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione in sede di contrattazione di piani e progetti strumentali e di risultato.

Il Fondo è costituito dalla previsione definitiva di spese al 31 dicembre 2003 per il FES ed è incrementato a partire dal 1° gennaio 2005, dalle seguenti risorse:

- i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale;*
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale..*
- le somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della legge 449/1997...;*
- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di leggi o regolamenti;*
- risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione differenziale di anzianità in godimento del personale cessato dal servizio....."*

Dunque, l'art.87 citato detta le regole di costituzione del Fondo, che è prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione, di piani e progetti strumentali e di risultato e indica le fonti per gli eventuali incrementi del Fondo stesso.

La composizione del Fondo è atto unilaterale dell'Amministrazione, che tuttavia non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al C.C.N.L., mentre è oggetto di accordo sindacale *"la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato"*.

Emerge chiaramente dalla lettura dell'art.87 citato che alla base del FAMP vi è una determinazione storica, statica nella



quantificazione economica, costituita dalla previsione definitiva di spesa al 31 dicembre 2003 per il FES.

A tale base, a far data dal 1 gennaio 2005, vengono sommate le ulteriori eventuali risorse previste dalla norma.

Si tratta di un sistema di individuazione delle risorse da destinare a salario accessorio fondato sul principio di immutabilità nel tempo della spesa complessiva.

In altre parole, la Regione Sicilia, come in genere tutta la pubblica amministrazione, ha inteso congelare la spesa per la quantificazione del salario accessorio del personale, il c.d. FAMP, salvo aumenti dovuti a risparmi di gestione riferiti alle spese del personale.

In applicazione di tale disposto normativo, deve dunque convenirsi con il primo giudice nel ritenere la non conformità al disposto contrattuale dell'aumento dello stanziamento del Fondo operato dal Consorzio.

Come si evince dal verbale di accordo sull'utilizzazione delle somme previste per il FES 2003, la somma stanziata in bilancio è pari ad €48.723,58.

A tale somma sono state aggiunte dal Consorzio le economie di spesa dell'esercizio finanziario 2002 ammontanti ad €22.324,20.

Dette somme, appunto perché non costituiscono voci di risparmio costante, bensì limitato all'anno precedente, non possono dunque confluire - come sostiene l'appellante - in modo permanente al FAMP.

Pertanto, pienamente conforme al dettato normativo di cui al CCRL citato deve ritenersi la condotta dell'amministrazione appellata consistita, attraverso gli atti qui impugnati, nell'adozione di atti di recupero nei confronti dei dipendenti delle somme corrisposte in eccedenza a titolo di salario accessorio.



Invero, è sempre consentita, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, qualora risulti accertato che l'erogazione di somme a titolo di retribuzione sia avvenuta *sine titulo*, la ripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., non esclusa neppure dalla buona fede dell'accipiens (Cass. 8 aprile 2010, n. 8338; Cass 22 dicembre 2008, n. 29926).

Tutto ciò posto, è da ritenere altresì infondata la doglianza, per la verità solo accennata da parte appellante, circa la mancata attivazione del procedimento ex art.420 bis c.p.c., dato che tale nuovo istituto può essere utilizzato solo nei casi in cui la clausola contrattuale sia di contenuto oscuro e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative, mentre nel caso di specie, per le ragioni che fin qui si sono spiegate, non si ritiene possa dubitarsi dell'interpretazione del citato art.87 CCRL.

Infine, pure infondata è la doglianza circa la legittimità degli accordi sindacali sottoscritti dal Consorzio ASI di Gela.

Invero, ciò di cui si duole l'appellante nel presente giudizio è la errata rideterminazione del FAMP e la conseguente azione di recupero da parte del Consorzio ASI.

Ed allora non possono venire in considerazione in questa sede i rilievi dell'appellante sulla contrattazione sindacale, non essendo tale contrattazione prevista dall'art.87 del CCRL per la determinazione delle somme da utilizzare per lo stanziamento del FAMP, bensì solo per diversa fase della "realizzazione di piani e progetti per i miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali".

Per le esposte ragioni, dunque, il secondo motivo di appello deve essere respinto e deve essere confermata la statuizione di rigetto della domanda da parte del primo giudice, sebbene con le precisazioni in punto di motivazione sin qui riportate.



11

Fondato è, viceversa, l'ultimo motivo di appello, con il quale [REDACTED] lamenta di essere stata condannata dal Tribunale di [REDACTED] alle spese del primo grado del giudizio.

Invero, tenuto conto del fatto che il Consorzio ha proceduto all'azione di recupero nei confronti dell'appellante per ovviare ad una precedente propria erronea determinazione del FAMP, ritiene la Corte che le spese del primo grado del giudizio andavano più correttamente compensate tra le parti.

Per le medesime ragioni e stante altresì il parziale accoglimento dell'appello, vanno interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.

P. Q. M.

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Vella Grazia nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di [REDACTED] del [REDACTED], dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
- dichiara inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] nei confronti dell'IRSAP;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.

Caltanissetta, 23 novembre 2016

IL PRESIDENTE Est.

Antonio Salvatore Catalano

CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Lavoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07 DIC 2016
IL CANCELLIERE DOTT. SALVATORE COSENTINO

